

REGIONE ECCLESIASTICA PIEMONTE

TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE PIEMONTESE
DI PRIMA E DI SECONDA ISTANZA

REGOLAMENTO INTERNO

(IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2012)

10121 TORINO – VIA DELL'ARCIVESCOVADO 12
TEL. 011.5156200 – FAX. 011-5156210

Un regolamento in sé e per sé può sembrare poca cosa e non ha che una funzione ausiliaria o sussidiaria; un regolamento nasce e si struttura nella sua dimensione di servizio all'istituzione da cui promana e, in ultimo, alle persone e al bene comune.

A fondamento dei regolamenti rimane comunque e sempre la legge canonica, che a me piace richiamare nella definizione formale e classica di San Tommaso d'Aquino: *"Quaedam rationis ordinatio ad bonum commune, ab eo qui curam communitatis habet, promulgata"*.

Fedeltà alla legge e dimensione di servizio, servono a rendere sempre meno inadeguato lo strumento giudiziale, rispetto al fine ultimo del processo canonico matrimoniale e cioè la *"Dignitas Connubii e la Salus animarum"*.

Con questo orizzonte si è lavorato, a più riprese e con più protagonisti, per circa due anni. Può sembrare cosa di poco conto, ma può avere per tutti un valore ed un profilo alto, se questo strumento raggiungerà il suo scopo: il buon funzionamento del nostro Tribunale per il bene delle persone che ad esso si rivolgono e di quelle che in esso vi prestano la loro opera.

Sono grato ai Vicari Giudiziari aggiunti che hanno lavorato con me, agli illustri avvocati rappresentanti del CODAFEP ed altri consulenti che hanno fornito un valido contributo nella revisione di un atto normativo interno che andrà applicato con fedeltà e rispetto, perché approvato congiuntamente dai Vescovi della Regione Ecclesiastica Piemontese.

Il Vicario Giudiziale
Don Ettore Signorile

**REGOLAMENTO INTERNO DEL
TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE PIEMONTESE
(approvato dalla C.E.P. il 14 settembre 2011)**

I. La Conferenza Episcopale Regionale

Art. 1 - Il Moderatore

Il Moderatore del Tribunale è l'Arcivescovo della diocesi di Torino, ove ha sede il Tribunale medesimo, o un Vescovo appartenente alla Conferenza Episcopale della Regione Ecclesiastica Piemontese, eletto dalla stessa Conferenza. Il Moderatore eletto rimane in carica per un quinquennio e può essere rieletto.

Oltre ai compiti attribuitigli dal diritto comune ai sensi dei cann. 1423 e 1439 del C.I.C., spetta al Moderatore vigilare sul corretto ed efficace funzionamento del Tribunale.

Spetta al Moderatore l'approvazione degli atti di straordinaria amministrazione, con il consenso della Conferenza Episcopale Regionale.

Spetta a lui anche l'approvazione degli eventuali Uditori Giudiziari (cfr. can. 1428 § 2 del C.I.C.) e la nomina dei Difensori del Vincolo, dei Promotori di Giustizia, del Cancelliere e dei Notari o Attuari stabili del Tribunale, secondo le determinazioni della C.E.I in materia.

II. La sede

Art. 2 - La sede

La sede del Tribunale è in Torino, via dell'Arcivescovado n. 12, presso il Palazzo Arcivescovile, nei locali ad esso adibiti secondo la convenzione stipulata con l'Arcidiocesi di Torino.

La sede è aperta al pubblico secondo il calendario e gli orari predisposti annualmente dal Vicario Giudiziale.

Nella sede sono previsti i locali adibiti a sale di udienza, quelli per la Cancelleria, gli uffici dei vari ministri del Tribunale, la sala degli Avvocati e l'archivio.

Una parte dei locali è utilizzata dal Tribunale Metropolitano dell'Arcidiocesi di Torino, secondo la convenzione stipulata con il Vicario Giudiziale dello stesso e approvata dall'Ordinario diocesano.

III. I Giudici e gli altri ministri del Tribunale

Art. 3 - Il Vicario Giudiziale

Il Vicario Giudiziale è nominato dalla Conferenza Episcopale Regionale, rimane in carica per un quinquennio e può essere confermato.

Oltre ai compiti attribuitigli dal diritto comune e particolare, spetta al Vicario Giudiziale, in stretta intesa con il Moderatore, dirigere l'attività del Tribunale, curando che il funzionamento dello stesso sia corretto ed efficace.

In particolare, egli:

- a) costituisce i turni giudicanti secondo le indicazioni del can. 1425 § 3 e dell'art 48 dell'istr. *Dignitas connubii* [da ora solo più DC];
- b) designa l'eventuale Difensore del Vincolo sostituto, o *ad actum*, e decreta la sua sostituzione su indicazione del Difensore del Vincolo titolare;
- c) presiede, nella misura del possibile, i Collegi giudicanti;
- d) nella misura del possibile, designa il Vicario Giudiziale aggiunto che presieda gli altri Collegi (cfr. can. 1426 § 2 del C.I.C.) e, in caso di necessità, nomina il Presidente del Collegio tra gli altri giudici;
- e) favorisce la formazione permanente del personale addetto al Tribunale;
- f) vigila sul corretto adempimento dei compiti assegnati al personale;
- g) cura l'amministrazione ordinaria del Tribunale secondo gli indirizzi e i mandati del Moderatore, e predispone il bilancio annuale per l'approvazione da parte del Moderatore;
- h) trasmette alla Conferenza Episcopale Regionale una relazione annuale sull'attività del Tribunale che accompagna la presentazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- i) nomina i Notari o Attuari sostituti;
- l) collabora con la Conferenza Episcopale Regionale nell'individuare le persone idonee da inserire nell'organico del Tribunale;
- m) stabilisce la disponibilità dei Patroni stabili per il patrocinio nelle cause in cui sono richiesti dalle parti;

n) attesta l'ammissione per il patrocinio *ad actum* ai Patroni non iscritti all'albo regionale e provvisti dei requisiti previsti dall'art. 105 della DC;

o) vigila sul corretto rapporto deontologico ed economico tra le parti e i loro Patroni;

p) dirige il lavoro dei Vicari Giudiziali aggiunti, cura l'uniformità dell'attività e vigila sul corretto svolgimento della prassi, fatta salva la loro libertà nel giudicare a norma dell'art. 41 § 2 della DC.

Art. 4 - I Vicari Giudiziali aggiunti

I Vicari Giudiziali aggiunti sono nominati dalla Conferenza Episcopale Regionale, rimangono in carica per un quinquennio e possono essere confermati.

Nessuno può essere nominato Vicario Giudiziale aggiunto se non ha dimostrato di possedere un'adeguata esperienza forense nel Tribunale Regionale Piemontese o in altro Tribunale Ecclesiastico (cfr. art. 42 § 2 della DC).

Cooperano con il Vicario Giudiziale nell'organizzazione del lavoro del Tribunale e nella presidenza dei Collegi giudicanti.

In caso di assenza o impedimento del Vicario Giudiziale, lo sostituisce il Vicario Giudiziale aggiunto più anziano per nomina.

Art. 5 - I Giudici

I Giudici sono nominati dalla Conferenza Episcopale Regionale, rimangono in carica per un quinquennio e possono essere confermati.

La loro nomina e designazione nei collegi avviene a norma del can. 1421 del C.I.C. e dell'art. 43 della DC.

Per la nomina di Giudici laici, a tempo pieno o parziale, e di uditori giudiziali laici, si applicano le determinazioni della C.E.I. in materia.

Art. 6 - Il Difensore del Vincolo titolare ed eventuali sostituti

Il Difensore del Vincolo titolare è nominato dalla Conferenza Episcopale Regionale, rimane in carica per un quinquennio e può essere confermato.

Per la difesa del Vincolo nelle singole cause può essere coadiuvato da sostituti, che vengono nominati per un quinquennio dal Moderatore e possono essere confermati.

La difesa del Vincolo è compito del titolare dell'ufficio; l'eventuale assegnazione di singole cause a un sostituto è operata dal Vicario Giudiziale, udito il Difensore titolare. La nomina avviene al

momento della costituzione del Collegio giudicante (cfr. artt. 53 e 55 della DC).

Il Difensore del Vincolo titolare cura l'uniformità dell'attività di difesa del Vincolo nel Tribunale e vigila sullo svolgimento della stessa da parte dei sostituti, salva sempre la libertà del singolo sostituto di formulare le proprie personali osservazioni.

Qualora lo ritenga opportuno, il titolare può chiedere al Vicario Giudiziale di avocare a sé la difesa in una specifica causa, o indicare un nuovo sostituto che prenda il posto di quello già nominato. Valutate le ragioni, il Vicario deciderà con decreto riguardo a tali sostituzioni.

La Conferenza Episcopale Regionale, in caso di necessità, può nominare più Difensori del Vincolo titolari dell'ufficio.

La tipologia di inquadramento professionale per i Difensori del Vincolo laici, a tempo pieno o parziale, è determinata secondo le disposizioni della C.E.I. in materia.

Art. 7 - Il Promotore di Giustizia titolare ed eventuali sostituti

Il Promotore di Giustizia è nominato dalla Conferenza Episcopale Regionale, rimane in carica per un quinquennio e può essere confermato.

Al suo ufficio spetta l'accusa della nullità del matrimonio, a norma del can. 1674, 2° del C.I.C., e la tutela della legge processuale, a norma dell'art. 57 della DC.

Per svolgere tale compito nelle singole cause può essere coadiuvato da sostituti, che vengono nominati per un quinquennio dal Moderatore e possono essere confermati.

Art. 8 - Cessazione dagli incarichi

Al compimento del 75° anno di età i Vicari Giudiziali, i Giudici, i Difensori del Vincolo e i Promotori di Giustizia presentano le dimissioni alla Conferenza Episcopale Regionale, la quale si riserva di accettarle o differirle.

Art. 9 - Il Capo della Cancelleria

Il Capo della Cancelleria è nominato dal Moderatore del Tribunale per un quinquennio e può essere rinnovato. A lui spetta, oltre a quanto stabilito dall'art. 61 della DC:

a) coordinare l'attività della Cancelleria e collaborare con il Vicario Giudiziale nell'organizzazione generale del funzionamento del Tribunale;

b) su mandato del Vicario Giudiziale, autorizzare la consultazione dell'archivio del Tribunale e rilasciare atti o documenti relativi al Tribunale, facendo fede con la sua firma dell'autenticità degli stessi.

Art. 10 - I Notari o Attuari stabili e i loro sostituti

I Notari o Attuari stabili sono nominati dal Moderatore del Tribunale. Il Notaro:

- a) redige il verbale di udienza, sotto la moderazione del Giudice;
- b) con la propria firma fa fede dei verbali di udienza e degli altri atti e documenti rilasciati dal Tribunale su mandato del Giudice responsabile dei procedimenti in corso.

Per uno o più procedimenti il Vicario Giudiziale può incaricare Notari sostituti, i quali svolgono le medesime funzioni del Notaro stabile.

Per singoli atti processuali si può incaricare un Notaro sostituto *ad actum*, secondo le norme dell'art. 62 § 4 della DC.

Art. 11 - Il Segretario e l'Economo

Tra i ministri del Tribunale sono da annoverarsi anche il Segretario, che svolge la funzione di Notaro, collabora con la Cancelleria e coordina le attività di accoglienza del pubblico durante gli orari di apertura della sede, e l'Economo, che collabora con il Vicario Giudiziale nell'amministrazione ordinaria del Tribunale, nella gestione del personale e nella predisposizione del bilancio annuale.

Il Segretario e l'Economo sono nominati dal Moderatore del Tribunale per un quinquennio e possono essere rinnovati allo scadere del tempo dell'incarico.

Art. 12 - Disciplina dei ministri del Tribunale

Tutti i giudici e i ministri del Tribunale (Difensore del Vincolo, Promotore di Giustizia, Capo della Cancelleria, Notari, Segretario) sono tenuti ad osservare la disciplina prevista dagli artt. 72-74 della DC.

In merito all'obbligo del segreto d'ufficio, a norma dell'art. 73 § 1 della DC, si devono custodire con cura le informazioni relative alle cause in corso di trattazione, o già trattate, così da fornirle solo alle parti, o ai loro Patroni, su richiesta motivata e scritta. Nei casi dubbi, si farà ricorso alle indicazioni fornite in merito dal Vicario Giudiziale.

Gli eventuali abusi commessi verranno trattati a norma dell'art. 75 della DC.

Art. 13 - Giuramento “de munere fideliter adimplendo”

Prima di assumere il loro incarico, il Vicario Giudiziale e il Vicario Giudiziale aggiunto, i Giudici, il Difensore del Vincolo, titolare e sostituto, il Promotore di Giustizia, titolare e sostituto, il Capo della Cancelleria e i Notari, devono prestare il giuramento *de munere fideliter adimplendo* davanti al Moderatore o ad un suo delegato, a norma del can. 1454 e dell’art. 35 § 1 della DC.

IV. I Patroni e i Periti

Art. 14 - I Patroni stabili

I Patroni stabili sono nominati dalla Conferenza Episcopale Regionale, rimangono in carica per un quinquennio e possono essere confermati. Prima di assumere il loro incarico, devono prestare il giuramento *de munere fideliter adimplendo* davanti al Moderatore o ad un suo delegato.

Il Patrono stabile svolge la propria attività in una sede ecclesiastica, messa a disposizione dal Tribunale o dalle Diocesi della Conferenza Episcopale Piemontese.

Il Patrono stabile di un Tribunale Regionale italiano non può assumere la difesa dei propri assistiti in cause pendenti o da introdurre presso il foro civile e penale dello Stato italiano, fatto salvo l’eventuale procedimento di delibazione.

Al Patrono stabile, ai sensi dell’art. 6 § 1 delle *Norme* della C.E.I., è proibito il libero patrocinio altrove. Qualora motivi particolari consigliassero l’attività come Patrono stabile in un altro Tribunale ecclesiastico per una singola causa, è necessario il previo accordo tra i Vicari Giudiziali interessati.

Lo stato giuridico del Patrono stabile e la tipologia d’inquadramento professionale sono determinate secondo le disposizioni della C.E.I..

Art. 15 - I Patroni di fiducia

I Patroni di fiducia sono tenuti all’osservanza della normativa canonica comune, di quella particolare italiana e del Regolamento del Tribunale.

All’albo regionale previsto dall’art. 5 § 1 delle *Norme* emanate dalla C.E.I. possono essere iscritti i patroni di fiducia che:

a) siano in possesso del diploma di Avvocato Rotale o dottorato in diritto canonico;

b) abbiano effettivo domicilio canonico e svolgano prevalentemente la loro attività nel territorio della Regione Ecclesiastica Piemontese.

Chi fosse sprovvisto del titolo di Avvocato Rotale, ma possedesse i requisiti di cui all'art. 105 della DC, può chiedere di volta in volta e per ogni singola causa l'ammissione al patrocinio, che verrà attestata dal Vicario Giudiziale.

I Patroni di fiducia iscritti nell'albo si sono costituiti in associazione su base regionale con proprio *Statuto*, approvato dalla Conferenza Episcopale Regionale in data 18/09/2009, per conseguire una rappresentanza accreditata in vista della trattazione e risoluzione di questioni di interesse generale.

Qualora la parte abbia scelto come proprio Patrono un avvocato che non ha effettivo domicilio canonico nella Regione Ecclesiastica Piemontese, è tenuta a nominare un Procuratore, scegliendolo fra gli avvocati iscritti nell'albo del Tribunale, a cui spettano le funzioni dell'art. 104 § 2 della DC.

In secondo grado di giudizio la parte può chiedere di essere esentata dall'onere della costituzione del Procuratore *in loco*, salvo il buon fine delle notifiche.

I Patroni di fiducia che abbiano svolto attività di consulenza preliminare, che non si fosse risolta con l'introduzione di una causa di nullità del matrimonio, possono richiedere per tale consulenza un onorario definito secondo le indicazioni del Collegio degli Avvocati del Foro Ecclesiastico Piemontese, approvate dalla Conferenza Episcopale Regionale.

In caso di inadempienze nell'esercizio del mandato si procederà a norma dei cann. 1488-1489 del C.I.C., degli art. 104, 107 e 111 della DC, e dell'art. 5 § 5 delle *Norme* emanate dalla C.E.I.

Art. 16 - I Periti

Spetta al Moderatore, su proposta del Vicario Giudiziale, costituire l'albo dei Periti del Tribunale, suddiviso secondo le specifiche competenze.

In vista dell'eventuale inserimento nell'albo del Tribunale, gli aspiranti Periti sono tenuti:

- a) a presentare un *curriculum* accademico e professionale completo e aggiornato;
- b) ad indicare referenze ecclesiastiche su richiesta del Vicario Giudiziale;
- c) a sottoporsi, ove il Vicario Giudiziale lo ritenga necessario, ad un tirocinio di preparazione guidato dal medesimo Vicario Giudiziale o

da un suo incaricato, eventualmente anche con la collaborazione di un perito della medesima disciplina, già inserito nell'albo regionale;
d) a prestare giuramento de *munere fideliter adimplendo* prima di assumere l'incarico.

V. L'attività preliminare al processo

Art. 17 - Il servizio di consulenza

I fedeli che intendono assumere informazioni circa l'eventuale introduzione di una causa per la dichiarazione di nullità del matrimonio, possono prendere contatto con la Segreteria del Tribunale, che provvede ad indirizzarli ai Patroni stabili, o ad altri servizi di consulenza operanti in Regione.

Chi svolge il servizio di consulenza è tenuto a consegnare all'interessato l'elenco dei Patroni iscritti all'albo regionale, perché sia garantita la libera scelta del proprio avvocato di fiducia.

Art. 18 - La richiesta di iniziare una causa

La richiesta di iniziare una causa matrimoniale deve essere presentata dalla parte interessata al Vicario Giudiziale, il quale si accerta che la parte abbia sottoscritto l'informativa dei costi della causa, sia per quanto riguarda il contributo alle spese del Tribunale, sia per l'onorario del Patrono di fiducia.

Art. 19 - La richiesta di un Patrono stabile

Il Presidente del Collegio giudicante, attestata la disponibilità del servizio da parte del Vicario Giudiziale, assegna ai fedeli che ne fanno richiesta un Patrono stabile che li assista in giudizio, tenendo conto delle ragioni addotte, avvalorate da adeguata documentazione che attesti la condizione economica, da valutarsi anche alla luce della particolare sensibilità e situazione soggettiva della parte.

VI. Lo svolgimento del processo

Art. 20 - Il libello

Oltre a quanto richiesto dalla normativa comune, il libello deve recare in allegato:

- a) il mandato di patrocinio ed eventualmente quello di procura;
- b) la copia integrale autenticata dell'atto di matrimonio;
- c) l'elenco dei testi con indirizzi completi, recapito telefonico, indicazione della parrocchia del domicilio e della relazione con le parti e con la causa;
- d) la documentazione della situazione civile relativa al matrimonio la cui validità viene impugnata (ricorso per la separazione personale, verbale di comparizione avanti al Presidente, decreto di omologa della separazione consensuale o sentenza di separazione giudiziale, ricorso e sentenza relativi alla eventuale causa di cessazione degli effetti civili del matrimonio);
- e) i capitoli di prova per le parti e per i testi, a norma dell'art. 164 della DC;
- f) l'informativa sui costi di causa controfirmata dalla parte e dal Patrono di fiducia, oltre all'eventuale documentazione necessaria per la richiesta di riduzione delle spese.

Il libello, con i suddetti allegati, deve essere presentato al Tribunale di persona dalla parte attrice o dal Patrono che l'assiste, depositandolo in Cancelleria. Le firme della parte attrice apposte al libello e al mandato devono essere autenticate da un Notaro del Tribunale o da altra autorità ecclesiastica. In casi particolari il libello può essere sottoscritto da un Procuratore che ne abbia mandato.

Oltre agli originali, deve essere allegata una copia fotostatica sia del libello sia di tutti gli allegati.

Non si accettano libelli inviati mediante il servizio postale o altri servizi, o per mezzo di persone diverse da quelle sopra indicate, fatta eccezione per eventuali persone delegate per iscritto dal Patrono della parte.

Quando la parte ha costituito un Procuratore a norma dell'art. 15 del presente *Regolamento*, sarà questi l'unico autorizzato al deposito del libello e di ogni ulteriore istanza o documento.

Contestualmente al deposito del libello deve essere versato il contributo di concorso ai costi della causa, previsto dal § 2 dell'art. 4 delle *Norme* emanate dalla C.E.I., oppure deve essere presentata l'eventuale istanza di riduzione del contributo o di esenzione totale dallo stesso, con allegata documentazione.

Della presentazione del libello viene rilasciata ricevuta dalla Cancelleria del Tribunale, ai fini di cui al can. 1506.

Contro l'eventuale reiezione del libello da parte del Presidente in causa si può fare appello al Collegio, a norma dell'art. 124 § 1 della DC.

Art. 21 - La presentazione di documenti

Ogni istanza o richiesta o documento consegnato al Tribunale:

- a) deve constare di un originale, o copia autentica, corredato di una fotocopia;
- b) se manoscritto, deve essere accompagnato da trascrizione dattilografica, salva eccezione stabilita dal Giudice;
- c) se, per ragioni di celerità, viene inviato via fax, l'esibizione deve essere in tempi brevi seguita dall'integrazione della documentazione secondo quanto stabilito alla lettera a);
- d) può essere inoltrata istanza, o presentata documentazione via e-mail, qualora si tratti di e-mail certificata e l'istanza o il documento siano inviati come file in formato pdf.

I documenti originali prodotti dalle parti vengono restituiti a fine istanza, a richiesta e con rilascio di ricevuta della parte consegnataria.

Art. 22 - Le notifiche alle parti

Ogni notifica alle parti deve essere eseguita in modo che ne possa risultare prova dell'avvenuto ricevimento. Eventuali notifiche via e-mail richiedono l'utilizzo di e-mail certificate che attestino il ricevimento da parte delle parti.

I termini eventualmente assegnati in tali notifiche decorrono dal momento del ricevimento della notifica medesima.

Alla parte assistita da Patrono, sia stabile che di fiducia, le notifiche vengono fatte presso il Patrono medesimo.

Il Giudice può stabilire che, in casi eccezionali, la notifica sia fatta anche al domicilio proprio della parte.

La parte che, avvisata dal servizio postale, non cura il ritiro di una notifica inviatale, viene considerata ugualmente raggiunta dalla notifica ai sensi del can. 1510 del C.I.C. e dell'art. 133 della DC.

Alla parte convenuta dichiarata assente dal giudizio vanno notificate, dopo il decreto di assenza, solo nuove eventuali domande giudiziali e il dispositivo della sentenza definitiva.

Alla parte convenuta che si rimette alla giustizia del Tribunale, ma che non prende parte attiva al giudizio, sono assicurate le notifiche previste dall'art. 134 § 2 della DC.

Art. 23 - La contestazione della lite

La contestazione della lite, adempiuto a quanto disposto dal can. 1676 del C.I.C., avviene come previsto per le cause matrimoniali dal can. 1677 C.I.C. e dall'art. 135 della DC.

Eventuali modifiche del dubbio di causa, ai sensi del can. 1514 del C.I.C., avvengono per decreto del Presidente del Collegio.

Art. 24 - L'istruttoria

In applicazione e ad integrazione di quanto dettato dal Codice e dalla DC, si stabilisce quanto segue:

a) il ricorso, a norma del can. 1527 § 2 del C.I.C., contro l'ammissione o il rigetto di una prova va diretto al Collegio giudicante;

b) in atti deve sussistere documentazione di ogni ammissione (o rigetto) di prova di parte o della disposizione di prova d'ufficio, nonché della sua notifica agli aventi diritto, in particolare per quanto concerne i testi, ai sensi dei cann. 1554-1555 del C.I.C.;

c) nel condurre gli interrogatori il Giudice deve osservare con particolare accuratezza quanto previsto dai cann. 1562-1564 del C.I.C., sia nell'ammettere domande proposte dalle parti, sia nel porre questioni d'ufficio. In particolare, deve distinguere tra i fatti e le opinioni espresse dai deponenti ed evidenziare accuratamente la fonte della loro conoscenza e/o gli elementi di riscontro delle loro affermazioni;

d) dal verbale degli interrogatori o, comunque, dal fascicolo di causa deve risultare quali quesiti siano stati ammessi o rigettati, da chi provengono le domande cui viene data risposta, se le risposte medesime sono date spontaneamente ovvero a contestazione del Giudice o a specifica richiesta;

e) se ad udienze istruttorie partecipano il Difensore del Vincolo oppure i Patroni delle parti, essi devono rivolgere eventuali domande per l'interrogato tramite il Giudice, a cui presenteranno un appunto scritto;

f) nella redazione di eventuali domande a Periti, occorre attenersi alla materia di stretta competenza del Perito, seguendo le indicazioni dell'art. 209 della DC, evitando di formulare quesiti che possano spingerlo ad esprimere conclusioni di carattere giuridico e comunque fuori del campo della sua disciplina;

g) il Giudice che chiede ad altro Tribunale l'esecuzione di una rogatoria deve allegare alla richiesta il libello, la deposizione delle parti già interrogate, quesiti specifici da sottoporre agli interrogandi, nonché tutta la documentazione che egli ritiene utile per un proficuo adempimento della commissione rogatoria;

h) nel caso in cui si dovessero allegare in atti testi tradotti da altre lingue, deve risultare chi ha approntato la traduzione e deve essere allegato agli atti anche il testo originale del documento tradotto.

Art. 25 - La pubblicazione degli atti

Secondo l'art. 229 della DC il decreto di pubblicazione degli atti è firmato dal Presidente in causa, che fissa anche il termine assegnato alle parti per proporre eventuali nuove richieste istruttorie.

Gli atti devono essere consultabili per le parti presso la Cancelleria del Tribunale, in modo che esse possano leggerli integralmente e di persona.

Alle parti non può essere consegnata copia degli atti; i Patroni che ne ricevono copia sono tenuti a non rilasciarla ai loro assistiti, garantendone la consultabilità presso la propria sede, secondo le indicazioni dell'art. 235 della DC.

Se il Presidente decide di porre un atto sotto segreto a norma del can. 1598 § 1, deve inserire nel fascicolo di causa un suo provvedimento (pure sotto segreto) da cui risulta quali sono i gravissimi pericoli che lo hanno condotto a quella decisione e in che modo ha ravvisato di poter garantire l'integrità del diritto di difesa per tutti i partecipanti al processo.

Ai sensi del can. 1598 del C.I.C. e degli art. 230 e 234 della DC, le parti private non hanno titolo a conoscere un atto posto sotto segreto dal Giudice.

A norma dell'art. 236 della DC, dopo la pubblicazione degli atti, le istanze di audizione di nuovi testi, ai sensi del can. 1598 § 2 del C.I.C., devono essere presentate per iscritto ed ammesse dal Presidente in causa. Se l'istanza riguardasse invece nuove audizioni di testi già uditi, il Presidente dovrà attenersi a quanto disposto dal can. 1570 del C.I.C..

L'eventuale supplemento istruttorio è affidato al Giudice che già ha svolto l'istruttoria, salva sempre la facoltà del Presidente di avocare a sé tale compito, o di affidarlo ad altro Giudice per gravi motivi.

Art. 26 - La conclusione in causa e i supplementi istruttori

In assenza di ulteriori istanze istruttorie, la conclusione in causa è firmata dal Presidente, il quale fissa anche il termine per la presentazione delle difese, tenuto conto della complessità della causa stessa.

Dopo la conclusione in causa, eventuali supplementi istruttori (cfr. can. 1600 del C.I.C. e art. 239 della DC) debbono essere richiesti dalla parte interessata per iscritto e con debita motivazione, e possono essere ammessi dal Presidente con provvedimento motivato e notificato alle parti, previamente sentite quando richiesto dalla legge.

Art. 27 - La discussione della causa

Lo scambio delle difese, per memoriali, fra gli intervenuti nel dibattimento avviene a cura del Notaro di causa.

Al momento della consegna delle difese del Patrono, il Presidente stabilisce l'ammontare dell'onorario di questi e la liquidazione di eventuali spese documentate, trasmettendo alla parte e al suo Patrono l'indicazione di quanto stabilito.

Se le parti in causa non presentano le difese nei termini prescritti, spetta al Presidente procedere ai debiti solleciti e, scaduti i nuovi termini del sollecito, stabilire se si debba procedere a norma del can. 1606 del C.I.C., dandone notifica alle parti.

Scaduti i termini dei solleciti, le difese presentate oltre tale scadenza non saranno più allegate ai fascicoli consegnati ai Giudici in vista della seduta di decisione.

Trascorsi i termini per le repliche, il Vicario Giudiziale, sentite le indicazioni del Presidente in causa, stabilisce di mettere la causa in decisione secondo il calendario delle udienze dei Giudici.

Le parti vengono informate della data della decisione della causa solo su loro richiesta.

Art. 28 - La sentenza e le impugnative

La sentenza deve essere redatta secondo le indicazioni degli artt. 249, 250, 252, 253, 254 della DC.

La sentenza od ogni altro decreto avente valore di sentenza definitiva devono essere motivati in diritto e in fatto, in modo strettamente pertinente alla giustificazione del dispositivo, con argomenti e linguaggio veramente consoni a un pronunciamento giurisdizionale.

La sentenza va notificata alle parti e ai loro Patroni, al Difensore del vincolo e, qualora abbia partecipato alla causa, al Promotore di Giustizia, nei modi e nei tempi stabiliti dall'art. 258 della DC.

Art. 29 - La procedura di appello secondo il can. 1682 § 2

In sede di giudizio di secondo grado a norma del can. 1682 § 2 del C.I.C. si seguono le indicazioni normative dell'art. 265 della DC.

L'eventuale decreto di ammissione all'esame ordinario, redatto a norma dell'art 265 § 5 della DC, sia notificato alle parti e ai loro Patroni.

L'ammissione di nuove prove è consentita solo dopo che il Collegio abbia eventualmente deciso la trattazione della causa con esame ordinario.

Dopo la decisione definitiva del secondo grado di giudizio, il Vicario Giudiziale del Tribunale di secondo grado trasmette anche al Tribunale di primo grado la copia autentica del decreto di ratifica o della sentenza di secondo grado (cfr. cann. 1615 e 1509 del C.I.C.).

Art. 30 - Il contributo delle parti ai costi della causa in secondo grado di giudizio

Qualora una causa sia rinviata all'esame ordinario di secondo grado, o sia trattata in sede di appello, alla parte attrice, e a quella convenuta eventualmente costituita, si invia la nota informativa delle spese di causa, documento che deve essere firmato dalla parte e dal proprio Patrono e restituito alla Cancelleria.

Al momento della presentazione delle difese, dopo la conclusione in causa, il Presidente in causa stabilirà il consuntivo dell'onorario del Patrono e la liquidazione di eventuali spese documentate. Anche di questo documento deve risultare copia, firmata dalla parte e dal Patrono, tra gli atti della causa.

VII. Adempimenti successivi alla conclusione del processo

Art. 31 - Il divieto di passare a nuove nozze

Nella sentenza definitiva il Tribunale Regionale, ai sensi del can. 1684 § 1 del C.I.C. e dell'art. 251 della DC, appone alla parte interessata il divieto di celebrare nuove nozze, esclusivamente se vi siano fondate ragioni di ritenere che possa sussistere o ripresentarsi la situazione che ha determinato la nullità del matrimonio. Nell'apporre il divieto la sentenza può richiedere che non venga rimosso senza aver prima consultato il Tribunale. Il divieto deve essere apposto in modo motivato e alla sola parte che, dagli atti di causa, risulti nella condizione descritta dal citato articolo della DC.

La rimozione del divieto spetta all'Ordinario del luogo dove viene istruita la pratica per la celebrazione del matrimonio, a norma dell'art. 59 del *Decreto generale sul matrimonio canonico*.

Art. 32 - L'assistenza alle parti per la delibazione della sentenza canonica

Il Tribunale di appello, che conclude con provvedimento esecutivo *pro nullitate* una causa in secondo grado di giudizio, su domanda delle parti interessate alla delibazione della sentenza ecclesiastica con decisione della Corte d'Appello competente, richiede al Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica il decreto di esecutività, previsto dall'art. 8, n. 2, dell'*Accordo di revisione del Concordato lateranense* firmato il 18 febbraio 1984. Tale decreto deve essere consegnato personalmente alla parte che l'ha richiesto.

REGIONE ECCLESIASTICA PIEMONTE
CONFERENZA EPISCOPALE PIEMONTESE
**APPROVAZIONE REGOLAMENTO INTERNO
DEL TRIBUNALE ECCLESIASTICO REGIONALE PIEMONTESE
DI PRIMA E DI SECONDA ISTANZA**

La Conferenza Episcopale Piemontese, riunita a Susa (TO) il 13 e 14 di settembre 2011:

- preso atto della necessità di adeguamento e rinnovo del Regolamento Interno del Tribunale Ecclesiastico Regionale Piemontese approvato il 22 aprile 1998;
- atteso il disposto delle *Norme* del 26 marzo 1997 art. 1 § 3;
- esaminata e discussa la proposta di un nuovo Regolamento Interno, predisposta dopo ampie consultazioni e un approfondito lavoro di adeguamento all'istruzione "*Dignitas Connubii*" e alle determinazioni della Conferenza Episcopale Italiana; con il presente

DECRETO

atteso il MP. "*Qua cura*" dell'8 dicembre 1938. A norma del can. 1423 del *C.I.C.* e degli art. 23-26 della "*Dignitas Connubii*".

Dispone l'approvazione integrale dell'allegato Regolamento Interno del TERP, composto da n. 32 articoli, che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2012.

Congiuntamente conferma l'Arcivescovo Cesare NOSIGLIA Moderatore del Tribunale Ecclesiastico Regionale.

Dato a Susa, il 14 settembre 2011

Il Presidente
della Conferenza Episcopale Piemontese
+ Cesare Mons. NOSIGLIA
Arcivescovo Metropolita di Torino
Moderatore del Tribunale Regionale Piemontese

Il Segretario
della Conferenza Episcopale Piemontese

+ Arrigo Miglio
Vescovo di Ivrea

